

l'IIVA sul costo degli investimenti sostenuto dalle aziende termali.

9/2144/4. Degennaro.

La Camera,

premesso che:

dal 1° gennaio 2001 le imprese che operano sui mercati internazionali hanno visto colpita la propria competitività a seguito dell'introduzione della tassazione del reddito da lavoro dipendente prodotto all'estero;

tale normativa (articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314) ha negativamente inciso sui costi del personale italiano all'estero, rendendo gravosa e oltremodo complessa per le imprese italiane la gestione dei propri dipendenti e tecnici di fiducia;

a differenza dei maggiori competitori europei (si veda per esempio la disciplina applicata alle maestranze francesi) i lavoratori dipendenti italiani impiegati per l'esecuzione di commesse all'estero possono essere soggetti nell'immediato a tassazione sia nel paese in cui prestano la propria attività sia in Italia;

la riforma del sistema fiscale erariale appare l'occasione giusta per ripristinare l'esclusione dall'imponibile IRPEF del reddito di lavoro dipendente prodotto all'estero in modo da evitare la doppia imposizione «di fatto», conseguente al ritardo dei meccanismi di recupero in Italia del prelievo su tali redditi effettuato nei Paesi in cui gli stessi vengono prodotti

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere nell'ambito della riforma delle imposte sul reddito, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, soluzioni che evitino la doppia imposizione nei confronti del lavoratore e che rendano più semplificata la gestione del rapporto di lavoro da parte

dell'impresa nella qualità di sostituto d'imposta.

9/2144/5. Patria.

*(Testo così modificato nel corso della data).*